

Publicato il 22/08/2024

N. 15918/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 15977/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 15977 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso De Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

-OMISSIS-, -OMISSIS-, controinteressate intime non costituiti in giudizio; -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, 6;

*per l'annullamento*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. del giudizio negativo e voto di valutazione della prova orale sostenuta dal ricorrente il -OMISSIS- e conosciuto in pari data, mediante attribuzione del voto numerico di 5,00, quale voto insufficiente all'esito della prova orale del concorso per complessivi 411 posti di Allievo Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria indetto con PDG del 25 novembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 99 del 14 dicembre 2021;
2. della esclusione dal concorso pubblico per complessivi 411 posti di Allievo Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria indetto con PDG del 25 novembre 2021, derivante dal mancato superamento della prova orale per aver conseguito un voto inferiore alla soglia di idoneità di sei decimi, in collegamento con l'art. 7, comma 2 del Bando, a mente del quale il mancato superamento di una delle prove o degli accertamenti “comporta l'esclusione dal concorso”;
3. del verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- della Commissione esaminatrice del Concorso per complessivi 411 posti di Allievo Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria indetto con PDG del 25 novembre 2021, conosciuto in data 9 ottobre 2023 a seguito di accesso agli atti, nella parte in cui, al punto 2. del deliberato denominato “Modalità e criteri di valutazione delle prove orali” ha enunciato i criteri di valutazione delle prove orali con formule generiche e non conformi alle disposizioni normative ed alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, omettendo la determinazione delle modalità di valutazione della prova;
4. del verbale della Commissione esaminatrice del concorso n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e relativi allegati, ivi compresa la declaratoria della nullità di detto

verbale, afferente alla prova orale sostenuta dal ricorrente, conosciuto in data 9 ottobre 2023 a seguito di accesso agli atti;

5. per l'annullamento e/o invalidazione della prova orale del concorso limitatamente alla sessione di esami orali del giorno -OMISSIS-, di cui al verbale della Commissione esaminatrice n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;

6. per l'annullamento di tutti i verbali e gli atti connessi della Commissione esaminatrice, in quanto lesivi della posizione del ricorrente, anche di estremo ignoto, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche di estremo ignoto, comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso;

e per il conseguente riconoscimento

- del diritto del ricorrente ad essere rivalutato alle prove orali, tramite una Commissione esaminatrice in diversa composizione e previa la determinazione delle adeguate modalità di valutazione della prova orale;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l'8 febbraio 2024:

1. del Decreto del -OMISSIS- del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in persona del Direttore Generale del Personale e delle Risorse, di nomina di componente supplente della Commissione Esaminatrice del concorso per complessivi 411 posti di Allievo Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria indetto con PDG del 25 novembre 2021, mai comunicato e conosciuto per effetto di deposito telematico del 18 dicembre 2023 nel fascicolo informatico del presente giudizio;

2. per quanto occorrer possa, della relazione prot. -OMISSIS- del Direttore dell'Ufficio VI Concorsi della Direzione Generale del Personale del DAP, depositata in data 12/01/2024 nel fascicolo informatico del presente ricorso, recante informativa/relazione in esecuzione dell'Ordinanza Istruttoria n. -

OMISSIS- pubblicata il -OMISSIS-;

3. del verbale della Commissione esaminatrice del concorso n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e relativi allegati, ivi compresa la declaratoria della nullità di detto verbale, afferente alla prova orale sostenuta dalla ricorrente;

4. della prova orale del concorso limitatamente alla sessione di esami orali del giorno -OMISSIS-, di cui al verbale della Commissione esaminatrice n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;

5. del Decreto del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, datato -OMISSIS- e pubblicato in data 21/12/2023 sul sito web dedicato al concorso, di approvazione delle Graduatorie e nomina dei vincitori del concorso per 411 posti (378 uomini; 33 donne) di Allievo Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria indetto con PDG del 25 novembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 99 del 14 dicembre 2021 ed in particolare, per quanto di specifico interesse, della graduatoria denominata “Graduatoria Femminile Rettificata” e della “Graduatoria Vincitrici Rettificata”, del ruolo femminile dei candidati che hanno superato le prove di esame relative al concorso;

6. per quanto occorrer possa, del Decreto del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, datato 19 dicembre 2023 e pubblicato in pari data sul sito web dedicato al concorso, di approvazione delle Graduatorie e nomina dei vincitori del concorso, pur essendo stato lo stesso integralmente sostituito del Decreto del 20/12/2023 innanzi impugnato; 7. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche di estremo ignoto, comunque ostativo all'accoglimento del ricorso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l'8 marzo 2024:

del decreto di rettifica del decreto di approvazione della graduatoria del concorso per complessivi 411 posti di Allievo Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria indetto con PDG del 25 novembre 2021.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 30 novembre 2023 e successivi motivi aggiunti l'odierna ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, domandandone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia.

Si sono costituiti in giudizio l'Amministrazione resistente nonché uno dei controinteressati, controdeducendo a quanto sostenuto nell'atto introduttivo e domandando il rigetto del ricorso.

Con ordinanza nr. -OMISSIS- del -OMISSIS- il Collegio ha ordinato all'Amministrazione il deposito degli atti presupposti al decreto del -OMISSIS- di nomina del componente supplente.

L'Amministrazione vi ha dato tempestiva esecuzione.

Con successiva ordinanza nr. -OMISSIS- del -OMISSIS- il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio e fissato l'udienza di trattazione del merito della controversia.

Integrato correttamente il contraddittorio, all'udienza del 19 giugno 2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso per complessivi 411 posti di Allievo Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria indetto con PDG del 25 novembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 99 del 14 dicembre 2021 e successive rettifiche nella parte in cui risulta esclusa, per aver riportato un giudizio insufficiente all'esito della prova orale.

Essa, particolare, ha affidato il ricorso principale ad i seguenti motivi:

- 1. Illegittima composizione della commissione esaminatrice in sede di prova orale del ricorrente. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 comma del DPR n. 487/1994. Violazione dell'art. 87 comma 8 del d.lgs. n. 443/1992. violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del bando di concorso (pur come modificato con PDG del 21 marzo 2022). Eccesso di potere. Nullità della sessione di esami del -OMISSIS- di cui al verbale n. - OMISSIS- della commissione esaminatrice.*
- 2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 12 e 15 DPR n. 487/94; violazione del giusto procedimento di cui alla l. n.241/90; violazione del dm n. 297/1998 e degli artt. 24 e 97 cost.; violazione dei doveri di intellegibilità e trasparenza; eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 15 del bando di concorso. Carenza di istruttoria. Motivazione carente ed errata.*
- 3. Sulla tardiva determinazione e mancata preventiva pubblicazione dei criteri di valutazione della prova scritta. Violazione delle regole sulla trasparenza nelle selezioni pubbliche; violazione dell'art. 97 cost. eccesso di potere. Violazione dell'art. 35 del d.lgs n. 165/2001; violazione della direttiva del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del n. 3 del 24 aprile 2018; violazione dell'art. 12 del DPR n. 487/1994.*

Ebbene, secondo la tesi di parte ricorrente, l'intera procedura concorsuale sarebbe viziata perché la Commissione non avrebbe predeterminato i criteri di valutazione dei candidati e perché avrebbe nominato quale componente

supplente un commissario diverso da quelli indicati nel decreto di composizione, senza l'osservanza delle necessarie formalità.

L'Amministrazione, in seguito ad ordinanza istruttoria, ha chiarito che la componente supplente intervenuta in sede concorsuale e membro della commissione che ha valutato l'odierna ricorrente è stata formalmente e correttamente nominata con decreto del Direttore generale del personale del -OMISSIS- comunicato con nota di pari data e regolarmente registrato, per far fronte all'impossibilità dei componenti supplenti già nominati di sostituire il membro effettivo, -OMISSIS-, costretta a rientrare presso la sede di servizio per sopravvenute e inderogabili esigenze di servizio.

Il membro nominato, dott.ssa -OMISSIS-, Primo dirigente di Polizia Penitenziaria, ha – al momento della nomina – reso idonea dichiarazione in ordine all'insussistenza di eventuali motivi di incompatibilità, analoga a quella resa dagli altri commissari già nominati.

La possibilità di ricorrere a supplenti per integrare la composizione della Commissione esaminatrice è, d'altra parte, espressamente prevista dal Bando di gara (provvedimento non impugnato da parte ricorrente) che, all'art. 6, espressamente dispone che *“per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di uno o più componenti supplenti o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento”*.

D'altra parte e in ogni caso, l'errata composizione della commissione giudicatrice *“non può sempre comportare l'automatico azzeramento del procedimento concorsuale, ma tale azzeramento ex tunc del concorso può verificarsi alla presenza di vizi macroscopici, tali da pregiudicare da soli direttamente il buon andamento della procedura, quindi non recuperabile; invece, quando si tratti di vizi formali che di per sé non*

*evidenziano alcun automatico vulnus sulla qualità tecnica e sulla imparzialità dei giudizi forniti dalla Commissione, sarà onere della parte ricorrente dimostrare o quanto meno dedurre e prospettare analiticamente i modi e le ragioni per cui, nello specifico caso concreto, quell'errata e illegittima composizione della Commissione ha inficiato il giudizio della sua prova o, comunque, l'esito complessivo del concorso” (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. I, 7 ottobre 2021, n. 10242; Tar Basilicata, 29 aprile 2013, n. 199).*

Con particolare riferimento, inoltre, agli asseriti vizi in ordine alla dichiarazione dell'assenza di cause di incompatibilità, deve condividersi quell'orientamento giurisprudenziale a mente del quale *“la conseguenza che si riconnette alla mancata dichiarazione, contestuale all'accettazione dell'incarico, circa le cause di incompatibilità non può essere certo quella di invalidare la nomina della Commissione se a tale mancanza non segue l'effettiva sussistenza di una causa di incompatibilità”* (Cons. Stato, Sez. VI, 5 aprile 2022, n. 2519).

Ebbene, ferma restando la regolarità della composizione della commissione, parte ricorrente non ha in ogni caso dimostrato in alcun modo la sussistenza di cause di incompatibilità in capo al commissario supplente intervenuto in corso di procedura, essendosi limitata a contestare genericamente la regolarità formale della dichiarazione resa.

Infine, con riguardo all'asserita mancata previsione dei criteri di valutazione dei candidati, reputa il Collegio che l'indicazione, come da verbale depositato agli atti n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, delle *“Modalità e criteri di valutazione delle prove oral?”*, soddisfi i principi di trasparenza dell'azione amministrativa e sia sufficiente a rendere ai candidati conoscibili i parametri di valutazione delle prove sostenute.

Per le ragioni che precedono il ricorso e successivi motivi aggiunti debbono essere rigettati.

Le spese processuali possono ugualmente essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo -OMISSIS-, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Rosaria Palma, Primo Referendario

Virginia Arata, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Virginia Arata**

**IL PRESIDENTE**

**Leonardo Spagnoletti**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.